

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. FALLIMENTARE

(R.G. N. 98/2016 C.P. - GIUD. REL. DOTT. FILIPPO D'AQUINO)

CONCORDATO PREVENTIVO "CON RISERVA" DI AIMERI AMBIENTE S.R.L.

* * *

Relazione informativa

* * *

Aimeri Ambiente S.r.l. in concordato preventivo "con riserva", in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Ing. Francesco Maltoni ("Aimeri" o la "Società"), rappresentata, difesa e domiciliata come in atti - in ottemperanza a quanto disposto da codesto Ill.mo Tribunale con decreto reso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. in data 13.10.2016, depositato in cancelleria in data 18.10.2016, il quale ha prorogato fino al giorno 1.12.2016 il termine per il deposito del piano, della proposta di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. (il "**Decreto del 18.10.2016**"), tenuto conto quanto illustrato dal Commissario Giudiziale nella comunicazione inviata ai legali della Società a mezzo pec in data 23.9.2016 (la "**Comunicazione del CG**"), nel parere relativo alla istanza di proroga del termine di cui sopra inviato ai legali della Società a mezzo pec in data 18.10.2016 (il "**Parere del CG**") e nei colloqui intercorsi tra il Commissario Giudiziale, la Società e i propri *advisor* - espone quanto segue.

* * *

Indice

I.	L'affitto dell'azienda di Aimeri a favore di Energeticambiente	2
I.A	Il coordinamento tra la gestione di Energeticambiente e la procedura concordataria di Aimeri	2
I.B	I contratti di appalto stipulati con le Pubbliche Amministrazioni oggetto dell'azienda concessa in affitto ad Energeticambiente	5
I.C	Report della gestione economica e finanziaria del passaggio dei contratti	5
I.D	L'inventario dell'azienda di Aimeri	6
I.E	Approfondimento informativo sulle situazioni contabili di Aimeri al 4.8.2016 e al 31.8.2016	6
II.	Elenco delle operazioni bancarie compiute da Aimeri tra il 31.8.2016 e il 25.10.2016	7
II.A	I rapporti con BCC Busto Garolfo	7
III.	La situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di Aimeri al 25.10.2016	8
IV.	Il budget economico-finanziario di Aimeri per il periodo compreso tra il 4.8.2016 e il 30.6.2017	9
V.	Il budget economico-finanziario di Energeticambiente per il periodo compreso tra il 22.6.2016 e il 30.6.2017	10
VI.	L'aumento del capitale sociale di Energeticambiente	10
VII.	L'avanzamento delle trattative con gli Istituti Finanziatori ai fini della stipula degli Accordi Paraconcordatari	11
VIII.	Lo stato di predisposizione del piano concordatario	13

I. L'affitto dell'azienda di Aimeri a favore di Energeticambiente

I.A Il coordinamento tra la gestione di Energeticambiente e la procedura concordataria di Aimeri

1. Al fine di assicurare il **coordinamento** tra la gestione di Energeticambiente ⁽¹⁾ e la procedura concordataria di Aimeri si intende:
 - a) intervenire sulla **governance** di Energeticambiente;
 - b) introdurre strumenti idonei ad assicurare il **monitoraggio** della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Energeticambiente ed una **simmetria informativa** tra le due società;
 - c) introdurre **covenant negativi** in ordine al compimento di determinati atti/operazioni da parte di Energeticambiente così da assicurare la compatibilità di tali atti/operazioni con la procedura di concordato preventivo di Aimeri.
2. Aimeri ed Energeticambiente si impegnano a far sì che i rispettivi organi gestori siano composti da tre membri, **2 dei quali ricopriranno le cariche di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato in entrambe le società**. Per opportuna conoscenza si evidenzia che, nei prossimi giorni, il terzo membro del C.d.A. di Aimeri verrà sostituito con una figura (già individuata all'interno del Gruppo) che sia in possesso dei requisiti, previsti dalla normativa in materia, per poter ricoprire il ruolo di preposto per l'attività di autotrasporto merci conto terzi in capo ad Aimeri. Si evidenzia che la figura del predetto preposto si rende necessaria per il mantenimento dell'iscrizione di Aimeri all'Albo autotrasportatori merci conto terzi; iscrizione che, nonostante Aimeri non eserciti attività di raccolta e smaltimento rifiuti (essendo questa esercitata da Energeticambiente), si rende comunque obbligatoria in quanto Aimeri è titolare degli automezzi attualmente concessi in uso ad Energeticambiente nell'ambito dell'affitto di azienda. Si precisa inoltre che tale soggetto non può essere individuato nella figura di un dipendente di Aimeri (poiché questa non ha dipendenti) né di un consulente esterno e, pertanto, deve essere individuato nella figura di un Consigliere di amministrazione. Nei prossimi giorni, inoltre, l'Organo di Controllo di Aimeri passerà da una composizione collegiale ad una composizione monocratica al fine di ridurre i costi connessi.

È volontà di Aimeri e di Energeticambiente procedere ad una revisione della *governance* nei termini sopra descritti prima della scadenza del termine del 1.12.2016 fissato dal Tribunale di Milano col Decreto del 18.10.2016 e, segnatamente, prima della approvazione da parte del C.d.A. di Aimeri del piano e della proposta concordataria.
3. La coincidenza delle figure apicali del *management* consentirà una piena **simmetria gestionale e informativa** tra Aimeri e di Energeticambiente e l'esercizio di un'attività di **controllo e di coordinamento** in funzione del positivo esito del percorso di risanamento di Aimeri. Inoltre, quanto sopra consentirà più agevolmente ai

⁽¹⁾ Salvo ove diversamente indicato, i termini e le espressioni con la iniziale maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella precedente Relazione del 2.9.2016.

membri dei C.d.A. di Aimeri e di Energeticambiente di convocare entrambi i C.d.A. in sedute congiunte per riferire in relazione a fatti e/o questioni di rilievo inerenti la procedura di concordato di Aimeri e/o la gestione di Energeticambiente.

4. Ai fini di quanto sopra, Aimeri ed Energeticambiente intendono stipulare - prima della scadenza del termine del 1.12.2016 fissato col Decreto del 18.10.2016 - un *addendum* al contratto di affitto d'azienda del 19.5.2016 (l' "**Addendum**") che preveda, tra le altre cose, l'elaborazione da parte di Energeticambiente, per tutto il periodo fino all'eventuale omologa del concordato di Aimeri e successivamente fino alla fusione tra Aimeri ed Energeticambiente, di:
 - a) una **situazione di tesoreria**, con periodicità **mensile**; e
 - b) una **situazione economico-finanziaria**, con periodicità **trimestrale**, che verrà approvata dal C.d.A. di Energeticambiente e sottoposta ai relativi organi di controllo.
5. Al fine di assicurare che determinati atti e operazioni siano eventualmente compiuti da parte di Energeticambiente solo ove compatibili con la procedura concordataria di Aimeri, Aimeri ed Energeticambiente intendono includere nell'*Addendum* specifici **covenant negativi** in capo a quest'ultima.

Più in particolare, l'*Addendum* prevedrà che - salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel piano concordatario di Aimeri e/o nel piano industriale di Energeticambiente - quest'ultima, per il periodo compreso tra la data della stipula dell'*Addendum* e l'integrale esecuzione del piano concordatario (stimata per il 31.12.2021), dovrà essere gestita secondo i principi di buona e corretta amministrazione, nel rispetto degli obblighi assunti, delle norme di legge applicabile e di quanto previsto nel piano concordatario e non potrà, **senza il preventivo consenso scritto di Aimeri**:

- a) modificare l'oggetto della propria attività;
- b) concedere o costituire qualsiasi gravame, manleva, indennizzo o altri diritti di garanzia sui propri beni e/o a garanzia delle proprie obbligazioni e/o di terzi e rinunciare o comunque disporre delle garanzie concesse a proprio favore;
- c) acquistare o disporre di qualsiasi partecipazione al capitale di altre società e/o aziende o rami di aziende;
- d) risolvere e/o recedere da contratti stipulati con i propri clienti, salvo il caso in cui ricorra una giusta causa;
- e) deliberare e/o eseguire operazioni di natura straordinaria o comunque significative quali fusioni, scissioni, trasformazioni o altre operazioni sul capitale, acquisizioni, emissioni obbligazionarie o emissioni di strumenti finanziari di qualsiasi tipo, dismissioni, conferimenti di partecipazioni o rami d'azienda, trasferimento della sede legale all'estero e altre modifiche all'attività imprenditoriale caratteristica di Energeticambiente;
- f) modificare i principi contabili applicati, se non nei casi consentiti dalla legge;

- g) rinunciare o transigere ogni azione pendente, attiva o passiva, e transigere ogni controversia, il cui valore ecceda singolarmente l'importo di Euro 100.000,00;
- h) pagare, in tutto o in parte, debiti di Aimeri sorti anteriormente all'ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l. fall.;
6. Con riferimento all'assenza, all'interno del contratto d'affitto d'azienda, di clausole che determinino la retrocessione dell'azienda da Energeticambiente ad Aimeri nell'ipotesi in cui la procedura concordataria di quest'ultima non andasse a buon fine (v. Comunicazione C.G. pag. 2, ultimo capoverso, punto "i") si è ritenuto di non inserire alcuna previsione in tal senso (né si ritiene di introdurla nell'*Addendum*) in quanto appare opportuno rimettere al Curatore/Commissario Straordinario nominato nell'ambito di un'eventuale fallimento o amministrazione straordinaria di Aimeri la scelta se **(i) proseguire il contratto** d'affitto d'azienda (anche in una logica di una valorizzazione del compendio in funzione di una futura vendita), ovvero **(ii) sciogliere il contratto** determinando la retrocessione dell'azienda in capo ad Aimeri.
7. Per quanto concerne il pagamento, da parte di Energeticambiente, dei canoni di locazione dovuti ad Aimeri mediante trasferimento alla stessa dei crediti IVA nell'ambito del cosiddetto meccanismo dell'IVA di Gruppo (attualmente non in essere) ovvero mediante cessione dell'IVA chiesta a rimborso (v. Comunicazione C.G., pag. 3, primo capoverso, punto "iii"), si rileva che tale modalità di pagamento **(i)** costituisce una mera facoltà a favore di Energeticambiente alternativa rispetto al pagamento in danaro e **(ii)** verrà esercitata da parte di Energeticambiente previa verifica con Aimeri della compatibilità con il fabbisogno finanziario di liquidità di quest'ultima e, più in generale, con le esigenze legate all'esecuzione del piano concordatario.
8. Per quanto concerne, inoltre, l'assenza, all'interno del contratto di affitto di azienda, di accordi formalizzati in relazione alle situazioni di diniego delle stazioni appaltanti al subentro dell'affittuaria nei contratti pubblici IVA (v. Comunicazione C.G., pag. 3, primo capoverso, punto "iv"), non si richiede l'introduzione di alcuna specifica regolamentazione aggiuntiva nell'*Addendum* posto che nessun diniego è stato formalizzato, né può più ormai essere formalizzato.
9. Per quanto concerne, infine, la questione in merito alle "criticità in ordine al coordinamento del contratto d'affitto d'azienda (...) con le previsioni dell'art. 110 del D.lgs 50/2016 in materia di appalti pubblici [il "Nuovo Codice degli Appalti"] (v. Parere del C.G., pag. 4 nonché v. Comunicazione C.G., pag. 3, secondo capoverso), ci si limita in questa sede a rinviare all'esaustivo parere legale sub Allegato n. 1 ("Parere legale su applicabilità dell'art. 110 del Nuovo Codice degli Appalti") già trasmesso via pec al Commissario Giudiziale in data 10.10.2016.

* * *

I.B *I contratti di appalto stipulati con le Pubbliche Amministrazioni oggetto dell'azienda concessa in affitto ad Energeticambiente*

10. In risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal Commissario Giudiziale in merito alla **situazione dei contratti d'appalto** con le Pubbliche Amministrazioni in cui Energeticambiente è subentrata in forza del contratto d'affitto d'azienda (v. Comunicazione C.G., pag. 3, terzo capoverso), si rileva che, alla data odierna, tutte le stazioni appaltanti hanno autorizzato il subentro in Energeticambiente.

Vi sono tuttavia due pratiche di subentro in corso di ultimazione per richieste aggiuntive formulate dalle stazioni appaltanti:

- a) Comune di Ceriale: è stata richiesta una polizza fideiussoria, in corso di emissione;
- b) Comunità Montana del Friuli Occidentale (ora Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane): il contratto è cessato in data 26.6.2016.
11. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione alla **movimentazione dei crediti**, quale riportata nei prospetti riguardanti la situazione contabile al 4.8.2016 e 31.8.2016 di cui alla Relazione del 22.9.2016 (v. Comunicazione del C.G., pag. 3, ult. capoverso) si rinvia al prospetto *sub Allegato n. 2* (“*Movimentazione dei crediti commerciali dal 4.8.2016 al 25.10.2016*”).
12. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione all'entità dei crediti in capo ad Energeticambiente e agli incassi dei crediti in capo ad Energeticambiente con evidenziazione delle partite erranee (v. Comunicazione C.G., pag. 3, quarto capoverso, punti “iv” e “v”), si rinvia al prospetto *sub Allegato n. 3* (“*Incassi dei crediti di Energeticambiente e partite erranee*”).

* * *

I.C *Report della gestione economica e finanziaria del passaggio dei contratti*

13. Con riferimento a quanto illustrato dal Commissario Giudiziale in merito alla gestione economica e finanziaria del passaggio dei contratti (v. Comunicazione C.G., pag. 3, quarto capoverso, punti da “i” a “iii”), si rinvia al prospetto *sub Allegato n. 4* (“*Report gestione economico-finanziaria dei contratti*”), ove sono illustrate, tra le altre cose:
- la fatturazione da parte di Aimeri fino alla data di efficacia del contratto di affitto d'azienda (22.6.2016);
 - la fatturazione da parte di Energeticambiente a partire dalla data di efficacia del contratto di affitto d'azienda fino al 30.9.2016;
 - l'entità dei crediti in capo ad Aimeri alla data di efficacia del contratto di affitto d'azienda.

* * *

I.D *L'inventario dell'azienda di Aimeri*

14. Ad integrazione della documentazione relativa alla consistenza dell'azienda di Aimeri trasferita ad Energeticambiente già allegata alla relazione illustrativa ed esplicativa depositata in data 2.9.2016 (la "**Relazione del 2.9.2016**"), nel prosieguo verranno fornite alcune (ulteriori) informazioni in merito **(i)** alla identificazione e consistenza dei beni materiali, **(ii)** alle controparti, durata e canoni dei contratti di locazione, **(iii)** alla durata e condizioni dei contratti di subappalto e **(iv)** alle polizze assicurative e depositi cauzionali (come richiesto nella Comunicazione del C.G., pag. 4, punti da "i" a "iv").
15. Con riferimento alla identificazione e consistenza dei beni materiali, si rinvia al prospetto sub Allegato n. 5 ("*Prospetto riepilogativo beni materiali*") recante l'identificazione dei beni materiali di Aimeri inclusi nel compendio trasferito. Poiché il libro cespiti è composto da n. 3.422 pagine, sarà premura della Società far verificare a campione dalla società di revisione la congruità dei dati.
16. Con riferimento alle controparti, durata e canoni dei contratti di locazione, si rinvia al prospetto sub Allegato n. 6 ("*Contratti di locazione*").
17. Con riferimento alla durata e condizioni dei contratti di subappalto, si rinvia al prospetto sub Allegato n. 7 ("*Contratti di subappalto*").
18. Con riferimento alle polizze assicurative e ai depositi cauzionali, si rinvia al prospetto sub Allegato n. 8 ("*Polizze assicurative*").

* * *

I.E *Approfondimento informativo sulle situazioni contabili di Aimeri al 4.8.2016 e al 31.8.2016*

19. Per quanto concerne le richieste di chiarimento formulate dal Commissario Giudiziale in merito alle situazioni contabili di Aimeri al 4.8.2016 e 31.8.2016 di cui alla Relazione del 2.9.2016 (v. Comunicazione C.G., pag. 4, punti "1-6"), si evidenzia quanto infra:
 - a) per i punti da "1" a "3"), gli importi citati differiscono per l'ammontare del conto in franchi svizzeri acceso presso Banca Popolare di Milano rappresentato erroneamente a decurtazione del monte debiti verso banche (con riferimento al 31.8.2016) e per il saldo attivo di Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate ("**BCC Busto Garolfo**") considerato (con riferimento al 04.08);
 - b) per quanto concerne il conto "*Transitorio leasing*" si specifica che tale conto include le rate non pagate relative agli esercizi 2012 e 2013 e al periodo compreso tra febbraio 2015 e ottobre 2016. È stato utilizzato per nettare a nettare il debito finanziario di competenza (correttamente esplicitato per la PFN);
 - c) con riferimento, infine, all' "atto di precetto Segesta", si evidenzia che la differenza tra quanto indicato in narrativa (Euro 3.422.712,77) e quanto indicato nei prospetti è riconducibile all'ammontare dell'IVA laddove dovuta; nei prospetti, infatti, la voce è indicata al netto dell'imposta in quanto gli importi

gravati dalla stessa devono essere ancora fatturati da controparte. Si rinvia, per maggiori dettagli, all'**Allegato n. 9** ("Quadratura Segesta").

Al fine di poter effettuare una disamina più efficace e completa dei prospetti, si veda la matrice di riclassificazione dei conti *sub* **Allegato n. 10** ("Matrice di riclassificazione").

* * *

II. Elenco delle operazioni bancarie compiute da Aimeri tra il 31.8.2016 e il 25.10.2016

20. Il prospetto *sub* **Allegato n. 11** ("Operazioni Bancarie 31.8.2016 - 25.10.2016") predisposto dalla Società riporta la differenza dei saldi per banca tra il 31.8.2016 e il 25.10.2016 con evidenziazione analitica delle variazioni intervenute.

* * *

II.A I rapporti con BCC Busto Garolfo

21. Con riferimento a quanto indicato dal Commissario Giudiziale in merito alle operazioni di chiusura di fatture anticipate da BCC Busto Garolfo risultanti dal dettaglio delle operazioni bancarie effettuate da Aimeri allegato alla Relazione del 2.9.2016 *sub* **Allegato n. 11** (v. Comunicazione del C.G., pag. 4, ultimo capoverso), si rileva quanto segue.
22. In data 6.10.2015, Aimeri e BCC Busto Garolfo hanno stipulato un contratto di apertura di credito in conto corrente su fatture o altri documenti relativi a crediti commerciali (il "**Contratto di Apertura di Credito**" *sub* **Allegato n. 12**) il quale prevede, tra le altre cose:
- a) l'affidamento a favore di BCC Busto Garolfo di un **mandato irrevocabile all'incasso**, per conto di Aimeri, dei crediti recati dalle fatture o altri documenti oggetto di anticipazione (v. art. 1, comma 1, del Contratto di Apertura di Credito); e
 - b) un c.d. "**patto di annotazione ed elisione**" in forza del quale BCC Busto Garolfo di ha il diritto portare "*le somme incassate dalla Banca in virtù del mandato [all'incasso] conferitole (...) a **decurtazione**, fino alla totale estinzione, delle anticipazione concesse*" (artt. 4, comma 1, e 1, comma 2, del Contratto di Apertura di Credito).
23. Nel periodo compreso tra il 4.8.2016 e il 31.8.2016, BCC Busto Garolfo ha portato a decurtazione dei propri crediti verso Aimeri gli incassi rivenienti da fatture anticipate da quest'ultima per complessivi Euro 100.208,14 (v. **Allegato n. 11** alla Relazione del 2.9.2016, pag. 2).
24. Con riferimento all'operatività del c.d. "patto di annotazione ed elisione" a favore della banca successivamente all'ammissione del debitore/correntista alla procedura di concordato preventivo, la Corte di Cassazione ha affermato che, ove il contratto di anticipazione preveda "*una **clausola** attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (c.d. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di*

annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto) (...) **“la banca ha diritto a “compensare” il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti”** (così Cass., 1.9.2011, n. 17999 in DeJure).

Tale orientamento è stato fatto proprio dal Tribunale di Milano, il quale, con ordinanza in data 9.1.2015 (in www.ilfallimentarista.it), ha statuito che:

- la prosecuzione del contratto di anticipazione nelle more della procedura concordataria **“attiene al rapporto nella sua interezza e, dunque, si estende a tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compresa quella di compensazione o elisione”**;
- l’ “operazione di incasso delle ricevute bancarie [ma analogo discorso opera con riferimento alle fatture] si inquadra dunque nel più ampio contesto negoziale di un rapporto di conto corrente proseguito durante la procedura di concordato, con la conseguenza, per un verso, che non può parlarsi di crediti della banca verso la società preesistenti alla procedura e di debiti della banca sorti nel corso della procedura stessa e, per altro verso, che l’accredito degli incassi è da considerarsi semplice operazione contabile”; e che, in conseguenza di quanto sopra,
- **“non risulta configurabile alcuna compensazione in senso proprio, in quanto tale vietata ai sensi dell’art. 56 leg. fall.”**.

25. Alla luce degli orientamenti della Suprema Corte e del Tribunale di Milano di cui sopra, si ritiene che non possa considerarsi “remota” l’ipotesi di soccombenza nell’ambito di un eventuale giudizio volto a recuperare le somme incamerate da BCC Busto Garolfo ovvero ad inibire l’incameramento delle stesse.
26. Si ritiene opportuno evidenziare, infine, che BCC Busto Garolfo è l’unica banca (unitamente a Banca della Marca) che, a far data dal giugno 2014, rilascia senza soluzione di continuità, ad Aimeri (*prima*) e ad Energeticambiente (*ora*), le indispensabili lettere di referenze bancarie necessarie per la partecipazione alle gare di appalto. Inoltre BCC Busto Garolfo, sebbene per importi limitati, è l’unica banca che attualmente affida Energeticambiente. Occorre pertanto sottolineare come, nel valutare i rapporti con BCC Busto Garolfo e le relative iniziative eventualmente percorribili, la regolare prosecuzione dei rapporti con la predetta banca riveste un’importanza centrale ai fini della continuità aziendale.

* * *

III. La situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di Aimeri al 25.10.2016

27. La Società ha redatto la situazione patrimoniale ed economica di Aimeri alla data del 25.10.2016, raffrontata con quella al 4.8.2016, unitamente al rendiconto finanziario relativo al medesimo periodo, allegata alla presente relazione sub Allegato 13 (“*Situazione Aimeri al 25.10.2016*”).

28. A corredo dei prospetti si ritiene opportuno evidenziare che il risultato economico negativo nel periodo 4 agosto - 25 ottobre è sostanzialmente attribuibile:
- a) all'avvenuta rilevazione dei maggiori oneri - in termini di aggio di riscossione e interessi - conseguenti al recepimento di ulteriori cartelle ed alla puntuale e definitiva quadratura dei debiti - ante proposta di transazione fiscale e previdenziale - verso l'Erario e verso gli Istituti Previdenziali - sia iscritti a ruolo che non iscritti a ruolo - per complessivi Euro 7.511.023,23;
 - b) ai differenziali (i.e. maggiori costi) rivenienti dalla circolarizzazione ai fornitori da parte dell'attestatore, per un totale di Euro 299.063,70. Si evidenzia, peraltro, che tali maggiori pretese avanzate dai fornitori sono state prudenzialmente rilevate ma risultano tutt'ora oggetto di approfondite verifiche da parte della Società.
29. Si evidenzia, infine, che, nell'effettuare il raffronto tra i dati al 25 ottobre ed al 4 agosto si deve tener conto della natura degli importi di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, in quanto, sostanzialmente, considerabili già di competenza al 4 agosto, con la conseguenza che la situazione patrimoniale ed economica a tale data, ai fini di una maggior significatività del raffronto, deve intendersi corrispondentemente modificata. La proposta di transazione fiscale, ovviamente, tiene conto nella sua ultima formulazione (su cui v. *infra* §VIII) del monte debiti di partenza verso l'Erario così come definitivamente accertato e rilevato.

* * *

IV. Il *budget* economico-finanziario di Aimeri per il periodo compreso tra il 4.8.2016 e il 30.6.2017

30. I prospetti allegati alla presente relazione *sub Allegato n. 14* ("Budget economico-finanziario Aimeri?") evidenziano la dinamica economica e finanziaria previsionale della Società nel breve periodo, ovvero tra la data del 4.8.2016 ed il 30.6.2017 (data ipotizzata per l'auspicata omologa del concordato), ed evidenziano gli eventuali scostamenti tra i dati previsionali (*budget*) e i dati effettivi (*actual*) alla data del 25.10.2016 ⁽²⁾.
31. Con riferimento a quanto illustrato dal Commissario Giudiziale in merito al *budget* economico-finanziario di Aimeri relativo al medesimo periodo, quale rappresentato nella Relazione del 2.9.2016 (v. Comunicazione C.G., pag. 5), si rileva, in via preliminare, che la Società, unitamente al proprio *advisor finanziario*, sta verificando la percorribilità di soluzioni che consentano il conseguimento dell'equilibrio economico di Aimeri in costanza di equilibrio finanziario nel periodo in esame (4.8.2016 e 30.6.2017). Sul punto si rileva, in ogni caso, che, dal punto di vista economico, il risultato operativo ante contabilizzazione delle sole spese di procedura e delle connesse prestazioni professionali risulta comunque positivo. Inoltre occorre evidenziare che la data assunta a riferimento (30.06.2016) risulta una mera data di riferimento infrannuale e che stante il ricavo rappresentato dal canone di affitto di

⁽²⁾ I dati saranno sottoposti all'organo di controllo e al revisore legale dei conti.

azienda, in previsione al 31.12.2017, tale disavanzo economico non dovrebbe, *ceteris paribus*, più sussistere.

32. Si rileva che il limitato apporto previsto in entrata dall'incasso di crediti commerciali (pari a "soli" Euro 135.000,00), è dovuto al fatto che, fino all'omologa del concordato, l'**irregolarità del DURC** e la presenza di **cartelle di Equitalia non pagate** impediscono di incassare i crediti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni. A seguito dell'auspicata omologa del concordato, coerentemente con la normativa in materia, anche a fronte dell'intervenuta transazione fiscale e previdenziale, Aimeri potrà finalmente iniziare ad incassare i propri ingenti crediti verso le Pubbliche Amministrazioni.
33. Per quanto concerne l'entità delle imposte dirette previste e le modalità di pagamento, si rileva che il piano concordatario in corso di predisposizione prevedrà il conseguimento di un risultato economico positivo fiscalmente imponibile (per effetto principalmente del canone di affitto di azienda) che verrà gestito, in termini di pagamento delle imposte relative, nell'ambito del Consolidato Fiscale Nazionale in capo a Biancamano.
34. Per quanto concerne l'adeguatezza dell'importo previsto per prestazioni professionali, si rileva anzitutto che tale importo è stato calcolato sulla base dei corrispettivi indicati nei contratti stipulati coi professionisti che assistono la Società ai fini della procedura concordataria e che tale importo appare congruo in relazione all'attività svolta e da svolgere. Per quanto concerne, infine, l'importo previsto per il pagamento dei professionisti che assistono la Società nell'ambito dei giudizi in essere, si rileva che tale importo è stato calcolato tenendo conto dell'applicazione del minimo tariffario come già indicato nella Relazione del 2.9.2016.

* * *

V. Il budget economico-finanziario di Energeticambiente per il periodo compreso tra il 22.6.2016 e il 30.6.2017

35. I prospetti allegati alla presente relazione *sub* **Allegato n. 15** ("*Budget economico-finanziario Energeticambiente*") evidenziano la dinamica economica e finanziaria previsionale di Energeticambiente nel breve periodo, ovvero tra la data del 22.6.2016 (data di efficacia dell'affitto dell'azienda di Aimeri) e il 30.6.2017 (data ipotizzata per l'auspicata omologa del concordato preventivo di Aimeri), ed evidenziano gli eventuali scostamenti tra i dati previsionali (*budget*) e i dati effettivi (*actual*) alla data del 31.8.2016 ⁽³⁾.

* * *

VI. L'aumento del capitale sociale di Energeticambiente

36. Come illustrato nella Relazione del 2.9.2016 (cui si rinvia) Aimeri ritiene opportuno - allo stato - soprassedere dal dare esecuzione alla delibera di aumento del capitale sociale di Energeticambiente e ciò fino a quando non sarà completato e asseverato

⁽³⁾ I dati saranno sottoposti all'organo di controllo e al revisore legale dei conti.

il piano di concordato e non sarà ottenuta l'ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo con decreto da parte del Tribunale di Milano ex art. 163 l. fall.

37. Ciò premesso, si evidenzia che l'importo del capitale sociale di Energeticambiente (pari a soli Euro 10.000), **non consente** (né presumibilmente consentirà) alla società: **(i)** di intrattenere rapporti con determinati fornitori vista l'esigua dotazione patrimoniale; **(ii)** analogamente, e per le medesime ragioni, di usufruire di sconti e, soprattutto, dilazioni di pagamento dai fornitori che accettino comunque di intrattenere rapporti con la stessa; **(iii)** di evitare taluni costi aggiuntivi (in particolare assicurativi) che potrebbero evitarsi qualora la dotazione patrimoniale della Società fosse ampiamente superiore come programmato. Tale situazione, sebbene sostenibile nel breve periodo, ha dei potenziali effetti negativi dal punto di vista economico e finanziario qualora si protrasse nel tempo, sicché si ritiene necessario che Aimeri, una volta ammessa alla procedura di concordato preventivo, dia esecuzione all'aumento del capitale sociale di Energeticambiente.

* * *

VII. L'avanzamento delle trattative con gli Istituti Finanziatori ai fini della stipula degli Accordi Paraconcordatari

38. Nel prosieguo verrà illustrato l'avanzamento delle trattative intercorse dal 30.9.2016 con gli Istituti Finanziatori ai fini della stipula degli Accordi Paraconcordatari.
39. In data 29.9.2016, la Società - con lettera inviata a Loan Agency Services S.r.l. (v. Prod. n. 25 all'istanza di proroga) - ha invitato gli Istituti Finanziatori a partecipare ad una riunione plenaria per discutere, principalmente, dei termini e delle condizioni economiche degli accordi paraconcordatari quali modificati a seguito della precedente riunione plenaria del 19.9.2016 e delle osservazioni espresse dai predetti istituti nella comunicazione del 23.9.2016 (v. Prod. n. 23 all'istanza di proroga).
40. In data 10.10.2016, alla presenza del Commissario Giudiziale, si è svolta la **riunione plenaria** tra **(i)** gli Istituti Finanziatori, in persona dei rispettivi rappresentanti, **(ii)** gli *advisor* finanziario e legale di Aimeri, **(iii)** i legali degli istituti finanziari, **(iv)** l'amministratore delegato di Aimeri ed Energeticambiente e **(v)** l'amministratore indipendente di Biancamano.
41. Nel corso di tale riunione plenaria, l'amministratore delegato di Aimeri e di Energeticambiente ha anzitutto illustrato l'andamento del *business* di Energeticambiente, rispondendo alle richieste di informazioni formulate dagli Istituti Finanziatori di Energeticambiente. Gli *advisor* della Società hanno evidenziato la volontà di Biancamano Holding S.A. ("**Biancamano Holding**"), azionista di riferimento di Biancamano S.p.A. ("**Biancamano**"), di assumere un ruolo attivo nell'ambito del negoziato in corso. Volontà che trova riscontro nella disponibilità ad accettare l'attribuzione alle Banche (a soddisfazione di una parte dei crediti verso Aimeri) di un maggior numero di azioni Biancamano rispetto a quanto originariamente proposto (n. 66 milioni contro i "soli" n. 6 milioni originariamente proposti) e, dunque,

nella disponibilità di diluire fortemente la propria partecipazione al di sotto della maggioranza del capitale sociale di Biancamano.

42. Ciò premesso, gli Istituti Finanziatori, anche per tramite del proprio legale, dopo aver espresso il proprio apprezzamento in relazione a quanto sopra, hanno illustrato e discusso con gli *advisor* della Società, tra le altre cose, le principali questioni legate al contenuto degli Accordi Paraconcordatari formulando, con approccio costruttivo, una serie di richieste di chiarimenti e osservazioni. Più in particolare, a fine puramente esemplificativo e non esaustivo, nel corso dell'incontro in discorso si è discusso:

a) per quanto concerne l'Accordo Leasing:

- delle modalità di scioglimento dei contratti di *leasing* ancora pendenti;
- della possibilità di attribuire a favore delle Società di Leasing una parte delle risorse rivenienti dall'escussione dei c.d. "Crediti Certificati/Riconosciuti";
- della possibilità di soddisfare una parte dei crediti delle Società di Leasing mediante attribuzione di azioni ordinarie di Biancamano;
- del tasso di interesse da applicarsi ai nuovi contratti di *leasing* di automezzi da stipularsi a favore di Energeticambiente; e
- dell'importo da riconoscersi a favore delle Società di Leasing per l'utilizzo degli automezzi oggetto di contratti risolti o scaduti nelle more dalla stipula dei nuovi contratti di *leasing*;

b) per quanto concerne l'Accordo Banche:

- delle questioni connesse al cambio di controllo di Biancamano, quale *in primis* l'eventuale sussistenza dei presupposti che imporrebbero alle Banche di lanciare un'OPA sulle azioni Biancamano e la possibilità che possa operare l'esenzione c.d. "da ristrutturazione";
- della previsione di *quorum* maggiorati per il voto nell'assemblea straordinaria dei soci di Biancamano al fine di evitare una eccessiva compressione dei diritti dell'azionista di riferimento;
- della previsione a favore dell'azionista di riferimento di un diritto di co-vendita della partecipazione detenuta in Biancamano per l'ipotesi in cui le Banche - dopo la "conversione" in azioni Biancamano dei propri crediti verso Aimeri - intendessero cedere la propria partecipazione.

Nel corso della medesima riunione plenaria, gli Istituti Finanziatori hanno condiviso con la Società la necessità di procedere tempestivamente ad una definizione del contenuto degli Accordi Paraconcordatari e hanno manifestato la volontà di ricevere delle nuove bozze degli accordi che recepiscano quanto discusso.

43. A seguito della riunione del 19.9.2016 e della comunicazione del 23.9.2016, la Società, con l'ausilio dei propri *advisor* finanziario e legale ha prontamente avviato la predisposizione delle **nuove bozze degli Accordi Paraconcordatari** recependo gran

parte delle osservazioni formulate dagli Istituti Finanziatori nel corso della riunione plenaria del 10.10.2016 nonché dai legali degli stessi nei colloqui intercorsi i legali della Società nei giorni immediatamente successivi.

In data 19.10.2016 la Società ha trasmesso agli Istituti Finanziatori - per il tramite dei rispettivi legali - la **nuova bozza** dell'Accordo Paraconcordatario Banche nonché copia del decreto del Tribunale di Milano depositato in data 18.10.2016 che ha prorogato il termine per il deposito del piano, della proposta di concordato e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161, l. fall. (v. **Allegato n. 16**). In questi giorni sono in corso delle negoziazioni tra i legali della Società e degli Istituti Finanziatori per definire il testo finale del predetto accordo.

La **nuova bozza** dell'Accordo Paraconcordatario Leasing, la quale è stata ultimata ed è in corso di revisione da parte degli *advisor* della Società, verrà trasmessa agli Istituti Finanziatori nei prossimi giorni e, contestualmente, la Società chiederà ai predetti istituti la disponibilità per partecipare ad una (terza) riunione plenaria alla presenza del Commissario Giudiziale per discutere del contenuto dei documenti trasmessi.

* * *

VIII. Lo stato di predisposizione del piano concordatario

44. Nelle more del deposito della presente relazione è proseguita - *oltre* alla di redazione del piano di concordato di Aimeri, *anche* - la predisposizione **(i)** della **proposta di transazione fiscale** *ex art. 182-ter* l. fall., sulla quale si rinvia, per maggiori dettagli, alla nota *sub* **Allegato 17** ("*Sintesi della proposta di transazione fiscale*") e **(ii)** del **piano industriale di Energeticambiente**, il quale è volto ad assicurare che la prosecuzione dell'attività di impresa in capo a quest'ultima generi - nell'arco di piano - le risorse necessarie ai fini della soddisfazione dei creditori di Aimeri secondo le percentuali, le modalità e i tempi che saranno indicati nella proposta concordataria nonché negli Accordi Paranconcordatari e negli atti di transazione fiscale e previdenziale.
45. La Società - come già si è illustrato - ha inteso avvalersi della consulenza di un **advisor industriale di primario standing**, individuato nella figura di Ernst&Young, al fine di supportare l'attività di predisposizione del piano industriale di Energeticambiente.

In data 17.10.2016, Energeticambiente ha conferito a Ernst&Young l'incarico di svolgere una analisi dei dati storici 2015 e *current trading* 2016 (a livello di Aimeri) e una analisi del piano industriale di Energeticambiente, come meglio descritto nella lettera di incarico *sub* **Allegato 18** ("*Lettera di incarico EY*").

Alla data odierna, Ernst&Young ha completato gran parte delle attività oggetto dell'incarico conferito e si ritiene che una bozza della relazione sarà disponibile per il giorno 4.11.2016, come confermato nella *e-mail sub* **Allegato 19** ("*E-mail di aggiornamento su review del piano industriale*")

* * *

In aggiunta a quanto illustrato nella presente relazione, la Società si dichiara sin d'ora disponibile a fornire tutti i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero eventualmente richiesti dagli organi della Procedura.

* * *

Elenco allegati:

1. Parere legale su applicabilità dell'art. 110 del Nuovo Codice degli Appalti
2. Movimentazione dei crediti commerciali dal 4.8.2016 al 25.10.2016
3. Incassi dei crediti di Energeticambiente e partite erronee
4. Report gestione economico-finanziaria dei contratti
5. Prospetto riepilogativo dei beni materiali
6. Contratti di locazione
7. Contratti di subappalto
8. Polizze assicurative
9. Quadratura Segesta
10. Matrice di riclassificazione
11. Operazioni bancarie 31.8.2016 - 25.10.2016
12. Contratto di apertura di credito con BCC Busto Garolfo
13. Situazione al 25.10.2016 Aimeri
14. *Budget* economico-finanziario Aimeri
15. *Budget* economico-finanziario Energeticambiente
16. Nuova bozza dell'Accordo Paraconcordatario Banche e relativa *e-mail* di invio
17. Sintesi della proposta di transazione fiscale
18. Lettera di incarico EY
19. E-mail di aggiornamento su *review* del piano industriale

* * *

Rozzano, 2 novembre 2016

Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

(Ing. Francesco Maltoni)

(Sottoscritto mediante apposizione di firma digitale)